



# Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

COPIA

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 59 del 07/07/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA, EX ART.15 LEGGE 241/90, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE REQUISITI E FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DELLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO D'IGIENE URBANA**

L'anno 2025 addì sette del mese di Luglio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, la Giunta Comunale si è riunita sotto la presidenza del Sindaco.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	FIRMA PRESENZE
FARISE' ALBERTO	Sindaco	si
PERNICI DIEGO	Assessore e Vice Sindaco	si
TROTTI ALBERTO	Assessore	si
PEROZZO ELENA	Assessore	si
GHIROLDI LIVIA	Assessore	si

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Risultano presenti in videoconferenza, ai sensi dell'art 8 del vigente "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni" gli Assessori: Pernici Diego e Perozzo Elena.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale: Dott. Matteo Tonsi.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA, EX ART.15 LEGGE 241/90, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE REQUISITI E FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DELLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO D'IGIENE URBANA**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- il Comune di Piancogno detiene quota di partecipazioni diretta nella società in house "Valle Camonica Servizi s.r.l." il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici che esercitano sulla stessa una forma di controllo c.d. "analogo" e congiunto, in forza della propria norma statutaria;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 16/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato in house providing alla società Valle Camonica servizi s.r.l. il servizio di igiene ambientale nel territorio comunale per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2024 approvando contestualmente il contratto di servizio quadro per la gestione del servizio di igiene ambientale;
- per il servizio suddetto è stato sottoscritto apposito contratto di servizio tra il Comune di Piancogno e Valle Camonica Servizi S.r.l., rep. n° 573 del 03/12/2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata proroga tecnica del contratto sopra citato per il servizio di igiene ambientale nel territorio comunale alla società Valle Camonica servizi s.r.l. per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

**Premesso, altresì che:**

- Regione Lombardia, allo stato attuale, ha scelto di non individuare gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio di igiene urbana, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 200, comma 7, del D.Lgs. n° 152/2006;
- a seguito di tale scelta di Regione Lombardia, le decisioni sull'organizzazione del servizio in oggetto rimangono di competenza dei singoli Comuni, così come previsto dalla Legge Regionale n° 26/2003, relativa alla: "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.*" e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022 di aggiornamento del Piano regionale della gestione dei rifiuti, con la quale è stata anche ribadita la scelta di esercitare la deroga di cui all'art. 200 di cui sopra;
- rimane, quindi, in capo ai singoli Comuni la scelta delle modalità di gestione del servizio di igiene urbana rispetto alle forme previste dalla normativa vigente;

**Preso atto** della nota acclarata al protocollo del Comune al n° 6596 del 25/06/2025 con la quale la Comunità Montana di Vallecamonica, con l'intenzione di attivare forme di collaborazione sinergica tra gli Enti del territorio, ha avanzato la propria disponibilità a stipulare un Protocollo d'Intesa con tutti i Comuni del comprensorio in ordine all'espletamento delle attività di valutazione dei requisiti e della fattibilità tecnico economica della proposta di affidamento in house del Servizio di igiene Ambientale proposto dalla Società "Valle Camonica Servizi S.r.l." successivamente alla scadenza del vigente contratto;

**Visto** lo schema di Protocollo d'Intesa, accluso alla predetta nota inoltrata dalla Comunità Montana di Vallecamonica ed in particolare:

- l'art. 4, nel quale è statuito che l'approvazione della relazione illustrativa e i conseguenti atti di affidamento oltre che la sottoscrizione del contratto verrà effettuata da ogni singolo Comune;
- l'art. 6, che dispone come eventuali costi derivanti dall'attuazione del Protocollo d'intesa saranno ripartiti tra i Comuni in base agli abitanti ivi residenti alla data del 31/12/2024;

**Dato atto che:**

- il contratto di servizio in oggetto in essere con "Valle Camonica Servizi S.r.l." andrà in scadenza il prossimo 31/12/2025;
- l'art. 17 del D.Lgs. n° 201/2022 disciplina la procedura di affidamento in house, quale modalità di gestione del servizio in applicazione del principio di autodeterminazione di cui all'art. 14 del Decreto stesso;
- ARERA, con quattro recenti delibere (Delibera n° 385 del 03/08/2023 - Delibera n° 386 del 03/08/2023 - Delibera n° 387 del 03/08/2023 - Delibera n° 389 del 03/08/2023) ha regolato alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti e ha ritenuto

necessario mettere a disposizione del Paese un ampio pacchetto di riforme relativo al settore dei rifiuti, consolidando un quadro regolatorio che va progressivamente definendosi;

- l'Unione Europea, con Direttive recepite dagli Stati membri, ha promosso, con insistenza, attività di integrazione territoriale delle attività nell'ambito del trattamento/smaltimento dei rifiuti, nell'ottica di realizzare una effettiva ed efficace "economia circolare" finalizzata a realizzare vantaggi economici ed obiettivi di sostenibilità ambientale;
- il Comune di Piancogno, nell'ambito del proprio Piano di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n° 175/2016, ha espressamente previsto il mantenimento in essere delle relative partecipazioni nella società a capitale interamente pubblico "Valle Camonica Servizi S.r.l.", come disposto con delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge;

**Considerato che**, al fine di procedere in un'ottica collaborativa e di sinergia tra Enti della Valle Camonica, questa Amministrazione intende attivare, attraverso l'azione di raccordo svolta dalla Comunità Montana di Valle Camonica, le procedure di valutazione della sussistenza e del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento in house del servizio in oggetto, oltre a valutare la sostenibilità economico finanziaria delle proposte con analisi dei PEF attraverso la predisposizione di una relazione illustrativa;

**Richiamato** l'art 15 della Legge n° 241/1990 rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni", il quale testualmente cita:

*"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.  
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.  
2-bis. A fare data dal ..... gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.*

*Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente."*

**Visto** l'art.7, comma 4, del D.Lgs n° 36/2023 il quale prevede: "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."

**Precisato che** si procederà alla nomina di un referente tecnico per conto dell'Ente per il raccordo delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa e che, in assenza di tale nomina, il referente sarà identificato nel sottoscrittore Protocollo d'Intesa stesso;

**Ritenuto opportuno e necessario**, per tutte le motivazioni di cui sopra, procedere - in qualità di gestore in forma associata del servizio in oggetto per conto dei propri Comuni membri - all'approvazione del Protocollo d'Intesa (il cui testo è allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale) con Comunità Montana di Valle Camonica per l'espletamento delle attività di valutazione dei requisiti e della fattibilità tecnico economica della proposta di affidamento in house del Servizio di igiene Ambientale proposto dalla Società "Valle Camonica Servizi S.r.l." successivamente alla scadenza del vigente contratto, al fine di fornire garanzia circa la continuità del servizio di igiene urbana, contestualmente autorizzando il Presidente alla relativa sottoscrizione;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000, espressi:

- dal Responsabile del Settore Tecnico;
- dal Responsabile del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO:**

- l'art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 201/2022;
- il D.Lgs. n° 36/2023
- lo Statuto Comunale;

**CON** votazione unanime e favorevole, espressa nella forma di legge.

### **DELIBERA**

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** il Protocollo d'Intesa (il cui testo è allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale) con Comunità Montana di Valle Camonica per l'espletamento delle attività di valutazione dei requisiti e della fattibilità tecnico economica della proposta di affidamento in house del Servizio di igiene Ambientale proposto dalla Società "Valle Camonica Servizi S.r.l." successivamente alla scadenza del vigente contratto, al fine di fornire garanzia circa la continuità del servizio di igiene urbana;
3. **Di autorizzare** il Sindaco pro-tempore Ing. Alberto Farisé domiciliato per la carica ricoperta presso la sede del palazzo comunale alla sottoscrizione del protocollo d'intesa qui oggetto d'interesse e di tutti gli atti necessari a dare piena attuazione a quanto deliberato con il presente atto;
4. **Di precisare che** l'approvazione della relazione illustrativa, i conseguenti atti di affidamento oltre che la sottoscrizione del futuro contratto di servizio saranno rimessi alla esclusiva competenza dello scrivente Ente, oltre al fatto che eventuali costi derivanti dalla stipula del presente Protocollo d'Intesa verranno addebitati allo scrivente Ente in base agli abitanti ivi residenti alla data del 31.12.2024;
5. **Di nominare** quale referente tecnico per il raccordo delle attività previste dal Protocollo d'Intesa il Responsabile del Settore Tecnico – Arch IU Donina Nicola;
6. **Di trasmettere** il presente atto, per gli adempimenti conseguenti, alla Comunità Montana di Vallecamonica ed ai Comuni membri;
7. **Di demandare** all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
8. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può pro-porre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
9. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, di dare tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nel presente deliberato.

**Oggetto:**

**APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA, EX ART.15 LEGGE 241/90, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE REQUISITI E FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DELLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO D'IGIENE URBANA**

Parere per la regolarità tecnica (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

**Favorevole**

**Lì, 04/07/2025**

**Il Responsabile del Settore Tecnico  
F.to Arch. IU Nicola Donina**

---

Parere per la regolarità contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

**Favorevole**

**Lì, 04/07/2025**

**Il Responsabile del Settore Economico e  
Tributario  
F.to Dott. Alessandro Fabbrini**

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Ing. Alberto Farisé

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

---

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li,

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

**COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO**

---

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, ai Capigruppo consiliari, in base al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 125, comma 1°

li,

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Piancogno, 19/08/2025

Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi